

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 359 - 22.5.2018

OGGETTO: Area Pianificazione urbana e mobilità. Settore Urbanistica. Patto di collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia per la concessione di area pubblica in via Fusera nel parco delle cave.

La Giunta Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia è proprietario delle aree della ex cava Nuova Beton spa (atto notaio Franco Treccani del 5/5/2017 n. 150340 rep. e n. 49349 racc.);
- che con proprie deliberazioni 9.6.2015 n. 303 e 22.12.2015 n.778 ha approvato i progetti esecutivi delle opere di sistemazione ambientale della cava, tra cui la realizzazione di un edificio denominato "Casa nel Parco" allo scopo di garantire la fruibilità, il presidio e la custodia del sito;
- che i lavori di sistemazione della cava sono stati sospesi in data 2 maggio 2018, mentre la realizzazione dell'edificio è procrastinata in attesa del completamento dell'iter progettuale e autorizzativo;

Riscontrato che le aree di cava, il cui possesso era rimasto alla Nuova Beton SpA per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale come da accordo approvato con propria precedente deliberazione n. 117 del 15.3.2016 P.G. n. 53066, sono tornate nella piena disponibilità del Comune di Brescia a seguito della sospensione dei lavori, come da verbale del 15.5.2018 PG n. 93693, in atti;

Preso atto che con nota pervenuta in data 8 febbraio 2018 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia propone di attivare un "patto di collaborazione" per l'utilizzo e la gestione di un area all'interno della ex cava nuova Beton sita in via Fusera nel parco delle cave;

Visto il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28.7.2016 ed in particolare l'art. 5;

Considerato:

- che l'utilizzo e la gestione di parte della ex cava Nuova Beton risulta vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, in quanto in attesa della realizzazione dell'edificio denominato "Casa nel Parco", è necessario un presidio e la custodia dell'area comunale;
- che nel contempo si favoriscono ed incentivano la fruibilità e l'esercizio della pratica sportiva all'interno del parco delle cave, garantendo continuità con quanto esercitato fino ad oggi dall'Associazione Canottieri Brescia;
- che il mancato ed immediato utilizzo di detta area può determinare il costituirsi di situazioni di degrado e di occupazioni senza titolo;
- che pertanto, l'area di cui sopra può essere resa parzialmente e temporaneamente disponibile, per attività di carattere sociale e di intrattenimento;

Dato atto:

- che le attività svolte dall'Associazione Canottieri di Brescia rientrano a pieno titolo nella fattispecie sopra citata;
- che l'Associazione opera senza scopo di lucro al fine di favorire la promozione e la formazione allo sport remiero, come da statuto agli atti;
- che la permanenza dell'Associazione non ostacola in alcun modo la compresenza dei lavori di riqualificazione dell'area che proseguiranno nei tempi che saranno stabiliti dall'Amministrazione comunale;
- che la proposta di collaborazione nonché il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione di cui sopra, verranno pubblicate sul sito del Comune per 7 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;

Ritenuto di prevedere sperimentalmente una durata iniziale della proposta di collaborazione fino al 31.12.2018 per poter dar modo all'Amministrazione comunale di monitora-

re i vantaggi di una tale forma di collaborazione relativamente al parco delle cave;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia a mezzo della sottoscrizione del patto di collaborazione allegato, alle seguenti principali condizioni:

- durata della concessione, per le motivazioni su esposte, fino al 31.12.2018, eventualmente rinnovabile qualora ne ricorrano le condizioni;
- mantenimento del terreno comunale e delle strutture su di esso realizzate in buono stato di manutenzione, di conservazione e di decoro; le operazioni manutentive sull'area concessa dovranno essere preventivamente assentite dal Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico nonché essere realizzate a cura e spese del concessionario (importo presunto per il periodo di durata del patto spese € 7.560,00, stima canone annuo immobile € 2.275,00, riparametrato su 7 mesi = € 1.327,08);

Rilevato che qualora vengano formulate proposte alternative relative alla stessa attività si avvierà un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile, alla formulazione di una proposta condivisa o si ricorrerà alla consultazione pubblica;

Ritenuto di individuare nel Responsabile del Settore Urbanistica il Dirigente che provvederà alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 15.5.2018 dal Responsabile del Settore Urbanistica e in data 17.5.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare il patto di collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Bre-

scia per l'utilizzo e la gestione di aree ed immobile all'interno della ex cava Nuova Beton sita in via Fusera nel parco delle cave, come da schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Brescia per 7 giorni ai sensi dell'art 10 del vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- c) di individuare nel Responsabile del Settore Urbanistica il Dirigente delegato che provvederà alla stipula del patto di collaborazione;
- d) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 22.5.2018

N. 359

Patto di collaborazione tra il Comune di Brescia - Area Pianificazione urbana e Mobilità - Settore Urbanistica e A.S.D. CANOTTIERI BRESCIA per la gestione e l'utilizzo condiviso di un'area della ex cava Nuova Beton sita in via Fusera nel Parco delle Cave.

Premesso:

- che detta Associazione fruisce dal febbraio 2011, per le sue attività remiere ed in forza di un rapporto di collaborazione con la Nuova Beton ex proprietaria, delle aree site in Comune di Brescia ed identificate catastalmente al Foglio NCT 277 particella 102 e dello spazio lacustre denominato "lago Paradiso" ex cava Nuova Beton;
- che tali aree, in forza del contratto Notaio Treccani rep. n. 150340 - racc. n. 49349 del 22.5.2017 sono divenute di proprietà del Comune di Brescia;
- che le aree di cava, il cui possesso era rimasto alla Nuova Beton SpA per l'esecuzione dei lavori di sistemazione ambientale come da accordo approvato con precedente deliberazione G.C. n. 117 del 15.3.2016 P.G. n. 53066, sono tornate nella piena disponibilità del Comune di Brescia a seguito della sospensione dei lavori, come da verbale del 15.5.2018 PG 93693;
- che con nota dell'8.2.2018 PG 27820, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia ha presentato richiesta di attivazione di un patto di collaborazione con il Comune di Brescia per la gestione e l'utilizzo condiviso di un'area della ex cava Nuova Beton sita in via Fusera nel Parco delle Cave;

Visto il vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani adottato dal C.C. con deliberazione n 78 del 28.7.2016;

Riscontrato che la suddetta Associazione può identificarsi nei "cittadini attivi" di cui all'art 1 c.1 lett. c) del citato regolamento;

Tutto ciò premesso

FRA

- il Comune di Brescia rappresentato dall'Arch. Giampiero Ribolla, dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

E

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia rappresentata dal presidente Sig. Michele Curcio, domiciliato per le funzioni presso la sede in Brescia via Strada Antica Mantovana, 26

Codice fiscale 98158370175 e Partita I.V.A.:03314970983

Si stipula il seguente Patto di collaborazione:

Art. 1 - Obiettivi del patto di collaborazione

Il presente patto ha come obiettivo quello di incentivare la fruibilità pubblica e garantire la cura e custodia di parte della ex cava Nuova Be-ton, sita in via Fusera ed inserita nel Parco delle Cave, mediante la disponibilità all'utilizzo di alcune aree della cava stessa.

In particolare il patto persegue azioni di:

- fruizione sportiva, custodia e presidio delle aree comunali del parco mediante l'esercizio di attività remiere all'interno del Foglio NCT 277 particella 102 così come indicato nelle tavola allegata;
- compresenza di attività nell'area del parco, al fine di promuovere il rispetto della natura e diffondere la passione degli sport remieri alla cittadinanza;
- recupero e mantenimento di fabbricati accessori presenti, in particolare del tunnel-deposito in c.a., quale magazzino per deposito attrezzature sia sportive che per la manutenzione delle aree, individuato al Foglio NCT 277 particella 169;
- cura costante e continuativa della proprietà comunale individuata catastalmente nel Foglio NCT 277 particella 102 e più precisamente con apposito tratteggio nella tavola allegata secondo le modalità che saranno stabilite da un successivo separato provvedimento in accordo con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;

Art. 2 - Durata

Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2018 per poter dar modo all'Amministrazione comunale di monitorare i vantaggi di tale forma di collaborazione relativamente al Parco delle Cave.

Lo stesso potrà essere rinnovato a mezzo di nuovo patto di collaborazione.

Art. 3 - Modalità d'azione, reciproci impegni

Il patto, in attesa della realizzazione dell'edificio denominato "Casa nel Parco", si pone l'obiettivo gestire alcune aree al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini garantendone anche il presidio e la sicurezza.

A tal scopo l'Associazione si impegna a:

1. Svolgere la propria attività sportiva rivolta agli associati eventualmente anche in accordo con altre realtà sportive.
L'associazione si doterà di attrezzature per il pronto soccorso tra cui un defibrillatore. Saranno concordate con il Comune tempi e modalità di apertura dello spazio al pubblico e per le visite scola-

stiche. Tali attività dovranno essere compatibili con la destinazione pubblica dell'area;

2. provvedere al recupero e mantenimento del fabbricato in cemento armato denominato (tunnel), individuato nel Foglio 277 Mappale 169 per il deposito di attrezzature sportive e di manutenzione del verde. In particolare dovrà essere realizzato l'impianto elettrico con messa a terra, e provvedere all'ordinaria manutenzione della struttura. L'attività sarà definita tramite specifico accordo operativo tra Comune e Associazione;
3. farsi carico delle spese delle utenze elettriche relative alle succitate struttura;
4. provvedere alla cura e mantenimento con sfalcio e decespugliamento e pulizia dell'area verde di cui al Foglio NCT 277 particella 102, indicata nella planimetria allegata, secondo modalità che saranno definite in accordo con il Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico con un apposito accordo che sarà approvato con successivo separato provvedimento;
5. presidiare l'area assegnata nello spazio temporale durante il quale si svolgono le attività remiere tramite segnalazione agli organi competenti di eventuali attività anomale;
6. rimuovere a proprie spese le eventuali strutture prefabbricate installate (solo previa autorizzazione dell'Ente) entro 30 giorni dalla scadenza del presente patto di collaborazione;
7. definire d'intesa con il Comune le azioni per evitare e prevenire le eventuali interferenze tra le proprie attività e le lavorazioni di manutenzione del parco e/o di realizzazione di future opere;
8. mantenere in buone condizioni e gestire il pontile galleggiante qualora l'Amministrazione decidesse di realizzarlo;
9. garantire la massima trasparenza sulle modalità di eventuali raccolta fondi tesi alla cura, gestione condivisa dei beni oggetto del presente patto, sulla destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale.

Il Comune si impegna a:

- I. concedere in uso fino al 31.12.2018 a titolo gratuito, il fabbricato denominato "tunnel" identificato Foglio NCT 277 particella 169, per il deposito delle attrezzature sportive inerenti la propria attività;
- II. concedere l'uso gratuito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di una area di 300 metri quadri, nel Foglio NCT 277 particella 102, in prossimità del fabbricato di cui al punto precedente per l'esercizio delle proprie attività remiere a servizio delle attività di fruizione sportiva e didattica del parco, secondo l'individuazione riportata nella tavola allegata;

- III. concedere in uso gratuito, ma non esclusivo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera h vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, una porzione di lago dove sarà realizzato un campo di gara, con boe di segnalazione, per le attività remiere;
- IV. predisporre l'estensione della linea elettrica alle aree concesse in uso;
- V. agevolare le iniziative dell'Associazione volte a reperire fondi per la cura, gestione condivisa dei beni oggetto del presente patto a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulle modalità di raccolta fondi, sulla destinazione delle risorse raccolte, sul loro puntuale utilizzo e sulla rendicontazione finale.

Si dà atto che la concessione di cui al presente articolo non esclude l'utilizzo condiviso delle aree da parte di altre associazioni con attività che non contrastino tra loro e per manifestazioni pubbliche

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva

L'insediamento di strutture per favorire l'attività sportiva e di accoglienza - informativa favorirà la fruibilità di questa porzione del Parco delle cave e potrà incrementare le attività divulgative e promozionali del Parco stesso.

La manutenzione dell'area verde consentirà una fruizione più accessibile e sicura della medesima da parte della cittadinanza.

Resta ferma la destinazione attuale dell'area a parco pubblico

Art. 5 - Strumenti di coordinamento

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Patto, l'Associazione individua il referente (Supervisore) ed il sostituto che si interfacerà con il Comune - servizio convenzioni urbanistiche e parco delle cave - nella persona del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione stessa

Art. 6 - Responsabilità, danni e garanzie

L'Associazione non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti e la loro programmazione è comunque subordinata all'approvazione preventiva da parte del Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza; la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico della Associazione.

L'Associazione dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi limitatamente alle attività statutarie oltre a quelle di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni di cui al presente patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

L'Associazione, inoltre, è considerata "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza per i propri affiliati e/o operatori che operino per essa nell'adempimento del presente patto di collaborazione

L'associazione assume ai sensi dell'art 2051 del Codice civile, la qualità di custode dei beni oggetto del presente patto nel periodo di tempo in cui è presente con le proprie attività sull'area

Art. 7 - Divulgazione, monitoraggio e rendicontazione

Sarà data pubblicità del patto con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Al termine dell'attività di ogni anno l'Associazione dovrà produrre report riguardante le attività eseguite, nonché le risorse umane impiegate.

Il Comune, verificherà nel corso della durata del patto la correttezza delle attività previste ed eseguite nell'ambito del presente patto di collaborazione.

La valutazione delle attività realizzate si attiene ai principi generali sanciti dall'art 19 c 3 del citato Regolamento comunale

Art. 8 - Conclusione della collaborazione, diritti

Al termine degli interventi l'Associazione consegnerà un report riepilogativo delle attività eseguite a rendicontazione dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui l'Associazione e/o il Comune concludessero anticipatamente il Patto di collaborazione nulla avranno da pretendere reciprocamente in merito alla valorizzazione dei lavori eseguiti o all'uso concesso.

Il presente patto si concluderà alla scadenza di cui al precedente art 2, salvo proroga scritta, o per disdetta di una delle parti da comunicare con nota scritta entro 30 gg dal termine in cui si intende concludere il patto.

Sono fatti salvi i motivi di recesso di cui alla normativa vigente

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere condivise tra le parti con nota scritta.

Art 10 - Vigenza del patto di collaborazione

Il presente patto sarà efficace dalla stipula dello stesso effettuata per scrittura privata con firma digitale

Per essere efficace lo stesso dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art 10, c 6, del citato Regolamento comunale

Art 11 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente patto si rinvia al citato Regolamento comunale e alla normativa vigente

Brescia, lì

Per il Comune di Brescia

Il Responsabile del Settore

Urbanistica

Dott. Arch. Giampiero Ribolla

Per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Brescia

Il presidente

Michele Curcio

